

Il concordato prevedeva l'estinzione delle pendenze entro il 31 ottobre. Cosa succede ora

Effetto riapertura sui debiti

Le poste scadute oltre i 5.000 euro da calibrare con il cpb

In conseguenza della riapertura dei termini occorrerà capire se il differimento avrà effetto anche ai fini della verifica della posta debitoria dei 5.000 euro

DI GIULIANO MANDOLESI

Proroga dell'adesione al concordato preventivo biennale al 12 dicembre con verifica dei debiti "scaduti" oltre i 5mila euro da ricalibrare. La versione vigente della norma che disciplina i requisiti di accesso al patto col fisco consentiva infatti entro i termini di adesione, ovvero lo scorso 31 ottobre 2024, di estinguere o ridurre sotto soglia 5.000 euro (quella fissata dal legislatore per sottoscrivere l'accordo fiscale) eventuali debiti fiscali e contributivi "scaduti" entro il 31 dicembre 2023. Senza il coordinamento normativo che allinei al nuovo termine di adesione al 12 dicembre anche la data per la verifica e l'eventuale estinzione/riduzione dei debiti sopra soglia 5.000 euro, molti contribuenti potrebbero comunque restare esclusi dalla possibilità di aderire al Cpb per mancato possesso del citato requisito non potendo poi più agire sulla propria situazione debitoria.

La verifica dei debiti. Come disposto articolo 10 c.2 del dlgs 13/2024 (che ha introdotto e disciplina il nuovo patto col fi-

sco), l'accesso al concordato è consentito a patto che i debiti fiscali e previdenziali (anche quelli residui) sopra la soglia fissata a 5.000 euro del sottoscrittore dell'accordo risultino estinti entro la data di adesione al Cpb che, per l'anno in corso, era fissata al 31 ottobre 2024, in coincidenza il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (documento nel quale, avviene poi formalmente l'adesione). Nello specifico la norma circoscrive il "perimetro" debitorio stabilendo, come rilevanti per la soglia dei 5.000 euro, i debiti al 31 dicembre 2023 (per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o contributivi) solo se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Come indicato nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10 e ribadito anche dall'agenzia delle entrate nella circolare 18/E pubblicato la scorso 17 settembre 2024 avente ad oggetto i primi chiarimenti sulla disciplina del Cpb, non concorrono al predetto limite (dei 5.000 euro) i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

La citata circolare inoltre ha specificato che il vincolo ostativo relativo alla soglia di 5.000 euro riguarda il complessivo ammontare dei debiti tributari o debiti contributivi del contribuente, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debi-

ti di importo unitario inferiore a detta soglia.

Ora in conseguenza della proroga del termine di adesione effettuabile solo tramite invio di una dichiarazione integrativa entro il 12 dicembre 2024 con manifestata volontà di sottoscrivere l'accordo fiscale, occorrerà capire se tale differimento avrà effetto anche ai fini della verifica della posta debitoria dei 5.000 euro. Se così non fosse, ovvero se il termine ultimo per estinguere o portare sotto soglia 5mila euro restasse piantato al 31 ottobre 2024, inevitabilmente coloro che non hanno effettuato l'adesione entro tale data e che si trovassero ora con un ammontare debitorio "sopra soglia" non potrebbero agire in alcun modo (tramite pagamenti o dilazioni) per rispettare il requisito di accesso. Se invece i termini fossero allineati, ovvero se il nuovo termine di adesione al 12 dicembre valesse anche ai fini della verifica per il rispetto della citata soglia, gli eventuali interessati con debiti over 5000 euro avrebbero un adeguato lasso di tempo (fino al nuovo termine ultimo per aderire) per richiedere dilazioni o eventualmente saldare gli arretrati fiscali e contribuenti al fine di ridurre la soglia entro i limiti che consentono l'adesione al patto.



L'accesso è senza cartelle

